



CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI INFORMATIZZATE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale

n. 13 del 03/05/2012

Rettificato con delibera di Consiglio Comunale

n. 22 del 28/06/2012

entrato in vigore il

26/07/2012

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI INFORMATIZZATE

PREMESSA

CAPO I -PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione pag. 2
- Art. 2 – Normativa di riferimento e disciplina della materia pag. 3
- Art. 3 – Principi e limitazioni dell'accesso pag. 3

CAPO II -MODALITA' DI CONSULTAZIONE E OBBLIGHI PER I SOGGETTI COINVOLTI

- Art. 4 – Condizioni per l'accesso pag. 4
- Art. 5 – Protocolli di intesa pag. 5
- Art. 6 – Garanzie e misure di sicurezza pag. 5

CAPO III – ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI

- Art. 7 – Accesso agli archivi da parte delle forze dell'ordine pag. 6

CAPO IV – ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

- Art. 8 – Accesso agli archivi informatici da parte di soggetti pubblici pag. 6
- Art. 9 – Accesso agli archivi informatici da parte di soggetti privati pag. 7

CAPO V – ACCESSO DA PARTE DI ALTRI UFFICI COMUNALI

- Art. 10 – Accesso agli archivi informatici da parte di altri uffici comunali pag. 8
- Art. 11– Limitazione della responsabilità pag. 8
- Art. 12 – Obbligo alla riservatezza pag. 9
- Art. 13 – Misure di sicurezza interne all'Ente pag. 9

CAPO VI – MODIFICHE

- Art. 14 -Modifiche regolamentari pag. 9

CAPO VII -NORME FINALI

- Art. 15 -Pubblicità del Regolamento pag. 9
- Art. 16 -Entrata in vigore pag. 10

ALLEGATI

ALLEGATO N.1-Schema tipo di convenzione tra il Comune di Fossacesia e soggetti terzi per la consultazione delle banche dati informatizzate (Forze dell'Ordine);

ALLEGATO N.1/A -Modulo per la richiesta di accesso e consultazione telematica alle banche dati informatizzate del Comune di Fossacesia (Forze dell'ordine);

ALLEGATO N.2 -Schema tipo di convenzione tra il Comune di Fossacesia e soggetti terzi per la consultazione delle banche dati informatizzate (soggetti pubblici);

ALLEGATO N.2/A -Modulo per la richiesta di accesso e consultazione telematica alle banche dati informatizzate del Comune di Fossacesia (soggetti pubblici);

ALLEGATO N.3 -Schema tipo di convenzione tra il Comune di Fossacesia e soggetti terzi per la consultazione delle banche dati informatizzate (soggetti privati);

ALLEGATO N.3/A -Modulo per la richiesta di accesso e consultazione telematica alle banche dati informatizzate del Comune di Fossacesia (soggetti privati);

ALLEGATO N.4 -Modulo per la richiesta di accesso e consultazione telematica alle banche dati informatizzate del Comune di Fossacesia (uffici comunali).

PREMESSA

I dati personali organizzati e detenuti dal Comune di Fossacesia, di seguito denominato Comune, negli archivi anagrafici, dello stato civile e delle liste elettorali costituiscono le tre grandi centrali informative sulla popolazione, le sole tra le fonti informative pubbliche che si riferiscono all'intera cittadinanza.

Le modalità di accesso e di consultazione di tali banche dati sono disciplinate da norme specifiche, che hanno subito nel corso degli anni una significativa evoluzione a seguito del mutamento dello scenario di riferimento e dell'emergere di nuove e rilevanti finalità.

Tra queste, un ruolo di primo piano è senza dubbio riconosciuto, specie negli ultimi anni, alle necessità di snellimento e di efficienza dell'azione amministrativa, perseguite e realizzate, grazie alle crescenti possibilità offerte dal progresso tecnologico, attraverso modalità semplificate di riscontro anche automatiche e telematiche.

Nel considerare tali nuove opportunità, il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte sottolineato che la gestione informatica dei flussi documentali, se da un lato può utilmente agevolare l'interscambio dei dati tra numerose amministrazioni e verso i cittadini, richiede tuttavia l'adozione di specifiche cautele e garanzie, volte soprattutto al rispetto di alcuni principi fondamentali, che attengono sia alla compatibilità tra le finalità perseguite dalle varie amministrazioni interessate, sia alla pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti.

L'informatizzazione dei servizi costituisce infatti una tappa cruciale nel processo di ammodernamento del sistema amministrativo, ma non può realizzarsi senza il costante riferimento ai diritti fondamentali e inalienabili della persona, la cui tutela richiede un livello elevato di protezione che deve essere garantito in conformità alla normativa statale.

CAPO I -PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento intende definire e disciplinare le modalità di accesso e consultazione per via telematica delle banche dati informatizzate detenute dal Comune di Fossacesia da parte di altre amministrazioni pubbliche, gestori ed esercenti di pubblici servizi, nonché gli altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che collaborino con il Comune per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Esso garantisce che le operazioni di consultazione e interconnessione di cui sopra si svolgano nei limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge e nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare attenzione alla tutela della riservatezza e dell'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Normativa di riferimento e disciplina della materia

La funzione di stato civile e di anagrafe è una funzione di competenza statale, così come stabilito dall'art. 117 della Costituzione, che ha previsto nel settore una potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Il Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 ha attribuito al Ministero dell'Interno la funzione di vigilanza e di indirizzo sullo stato civile e sull'anagrafe.

Queste funzioni sono esercitate dai Comuni nelle persone del Sindaco quale Ufficiale di governo e dell'Ufficiale d'anagrafe delegato, i quali sono pertanto responsabili della tenuta e della perfetta conservazione dei registri, degli schedari e degli atti a tal fine detenuti.

Ad essi spetta l'obbligo di raccogliere e custodire le informazioni anagrafiche e dello stato civile in modo che le stesse siano esatte e costantemente aggiornate in funzione degli eventi che riguardano gli interessati (cittadinanza, nascite, matrimoni, variazioni di domicilio e residenza, decessi, ecc.).

La materia dell'accesso e della consultazione degli atti anagrafici e dello stato civile è regolata dagli artt. 33, 34 e 37 del Regolamento anagrafico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, dal codice civile (artt. 449-455), e dal Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000).

Va fatto riferimento inoltre alla seguente normativa: la Legge 24/12/1954, n. 1228 sull'Ordinamento anagrafico; il Decreto Legge 15/01/1993, n. 6, convertito in Legge 17/03/1993, n. 63, ed il D.P.C.M. 05/05/1994 sull'attivazione dei collegamenti telematici; il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Numerose sono altresì le norme intervenute in tema di semplificazione dell'azione amministrativa, relative al trasferimento di dati mediante trasmissioni o consultazioni telematiche, come la Legge 15/05/1997, n. 127 ed il D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Di fondamentale importanza sono infine i Provvedimenti del 26 maggio 2000, del 20 giugno 2000 e del 6 ottobre 2005 del Garante per la protezione dei dati personali, i quali ribadiscono l'illegittimità della consultazione diretta degli atti di provenienza anagrafica da parte di soggetti interni ed esterni al Comune diversi da quelli preposti all'ufficio anagrafe ed il trasferimento dell'intero archivio anagrafico in luogo diverso dalla sede dell'ufficio d'anagrafe.

Art. 3 – Principi e limitazioni dell'accesso

La consultazione per via telematica degli atti anagrafici del Comune è consentita nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente.

Il presente regolamento viene adottato in conformità alle disposizioni che, nel riconoscere la pubblicità dei registri dello stato civile (art. 450, comma 1 c.c.) e degli atti anagrafici (art. 37, comma 1 D.P.R. n. 223/1989), affermano che essa deve essere intesa non come libera consultabilità, quanto come possibilità per l'Ufficiale d'anagrafe o dello stato civile di rilasciare certificati ed estratti nei limiti stabiliti dalle prescrizioni di legge (art. 177, comma 3 D.Lgs. 196/2003), trasmettere elenchi di dati anagrafici a soggetti pubblici per motivate ragioni di pubblica utilità, ovvero comunicare dati aggregati ed anonimi nei riguardi di chiunque per fini statistici e di ricerca.

In particolare, la comunicazione di dati personali da parte del Comune ad altri soggetti pubblici è ammessa solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.

In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali (art. 19, comma 2 D.Lgs. 196/2003).

La comunicazione di dati personali da parte del Comune a soggetti privati o ad enti pubblici economici è consentita solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3 D.Lgs. 196/2003).

Entro i limiti sopra richiamati, e verificando il rispetto delle condizioni imposte dalla legge e dal presente regolamento, il Comune permette l'accesso, per via telematica, alle banche dati anagrafiche da parte dei soggetti che ne facciano espressa richiesta, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche richiedenti, i gestori ed esercenti di

pubblici servizi, nonché gli altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con l'Amministrazione comunale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Per necessità tecniche di manutenzione della rete interna e/o di aggiornamento della piattaforma del software gestionale, il Comune può interrompere senza preavviso la connessione per la consultazione delle banche dati informatizzate.

CAPO II -MODALITA' DI CONSULTAZIONE E OBBLIGHI PER I SOGGETTI COINVOLTI

Art. 4 – Condizioni per l'accesso

Ad eccezione degli autorizzati dall'autorità giudiziaria e delle forze di polizia, non è ammessa la libera consultazione diretta delle anagrafi attraverso l'interrogazione individuale o di massa di tutti i dati contenuti negli archivi; parimenti vietata risulta la interconnessione indifferenziata con le banche dati del soggetto richiedente le informazioni medesime.

L'eventuale interconnessione di archivi, laddove indispensabile, va attuata nel rispetto della legge sulla privacy e deve comunque essere limitata alla comunicazione di dati secondo le modalità previste dalla legislazione anagrafica, escludendo tassativamente la costituzione di una anagrafe autonoma.

L'accesso, che deve essere configurato in modo da consentire la consultazione dei soli dati strettamente necessari al perseguimento delle legittime finalità per cui lo stesso è stato autorizzato, non deve comunque prevedere la duplicazione di informazioni e il loro inserimento in una nuova banca dati.

Il Comune effettuerà, tramite verifiche periodiche, un'attenta vigilanza sul rispetto delle condizioni di accesso e delle relative istruzioni da parte del soggetto esterno verso il quale si realizza il flusso di informazioni, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adottate a protezione dei flussi di dati.

Art. 5 – Protocolli di intesa

La richiesta di accesso da parte dei soggetti di cui sopra deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o del soggetto esterno o dal responsabile del procedimento amministrativo, e deve contenere l'indicazione in termini non generici delle concrete motivazioni di pubblica utilità per le quali viene richiesto l'accesso agli archivi comunali.

La trasmissione di dati o documenti ai suddetti soggetti pubblici e privati è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa.

Il presente regolamento riconosce e circoscrive lo scopo delle suddette convenzioni nella possibilità di agevolare la trasmissione di dati e documenti a cui i diversi soggetti sono già abilitati ad accedere, in forza della legislazione vigente e non nella definizione di una nuova forma di accesso e di gestione dei dati anagrafici.

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il Comune rilascia, per l'accertamento d'ufficio di stati, fatti e qualità ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, apposita autorizzazione all'Amministrazione procedente.

Tale autorizzazione può essere contenuta in una convenzione stipulata tra l'Amministrazione certificante e quella procedente.

Il protocollo di intesa dovrà contenere, di norma, oltre all'indicazione del titolare e dell'eventuale responsabile del trattamento, espresse disposizioni relative al rispetto degli

obblighi di legge in materia di nomina ad incaricati del trattamento di tutte le persone fisiche che all'interno dei medesimi soggetti possono trattare dati personali comunicati dal Comune.

In tali convenzioni saranno puntualmente descritte le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati, che devono essere configurate in modo da escludere la possibilità di abilitare all'accesso altri soggetti oltre quelli espressamente autorizzati.

Fondamentale è inoltre il riferimento alla finalità di pubblica utilità che giustifica il collegamento informatico e telematico, con una chiara indicazione delle norme di legge o di regolamento, oppure delle necessità istituzionali dell'ente richiedente che comportano l'esigenza di un'acquisizione dei dati anagrafici.

Art. 6 – Garanzie e misure di sicurezza

Andranno previste idonee garanzie per la sicurezza dei trattamenti e per la protezione dei dati, con particolare riferimento all'attribuzione di una chiave riservata al soggetto convenzionato e all'adozione di soluzioni che consentano il tracciamento di operazioni di richiesta e di comunicazione di dati da una connessione individuata da un indirizzo IP fisso e da parte di utenti parimenti identificati.

Sarà inoltre verificata attentamente la qualifica soggettiva dei richiedenti, monitorando utilizzi impropri.

Parimenti esclusa è la facoltà di abilitare all'accesso altri soggetti.

Il soggetto esterno si impegna a non rivelare od utilizzare notizie, informazioni e dati messi a disposizione dal Comune per finalità diverse da quelle stabilite nella convenzione medesima, ed a non utilizzare i dati acquisiti in altre operazioni del trattamento in termini incompatibili con gli scopi per cui sono stati acquisiti in origine, rispettando, inoltre, il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti.

Le garanzie di cui sopra dovranno essere formalmente assicurate anche in tutte le situazioni che prevedono l'accesso alle banche dati del Comune da parte di soggetti affidatari di attività e servizi per conto dell'Amministrazione il cui svolgimento presupponga la comunicazione di dati personali.

CAPO III – ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI

Art. 7 – Accesso agli archivi da parte delle forze dell'ordine

La normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regola in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a questi ultimi di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali.

Il presente regolamento permette l'accesso per via telematica agli atti anagrafici da parte delle autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, con modalità di collegamento tali da assicurare l'accesso ai dati necessari al perseguimento delle finalità di sicurezza ed ordine pubblico, nonché di prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

A tale scopo, un sistema telematico di agevole accesso ai dati sopra menzionati detenuti dal Comune di Fossacesia, escludendo in ogni caso sia la duplicazione dei dati acquisiti che il loro inserimento in una nuova banca dati, prevede una consultazione interattiva ed anche

simultanea delle necessarie informazioni, senza pregiudicare la loro tempestiva fruibilità da parte delle autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia; in tal modo viene assicurata una migliore qualità dei dati stessi sotto il profilo della loro esattezza e costante aggiornamento (art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali).

L'accesso per via telematica agli atti anagrafici presso il Comune da parte delle autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia deve essere realizzata previa stipulazione di apposite convenzioni tra gli organi o uffici interessati come da schema tipo allegato n.1 al presente Regolamento e a fronte di specifica richiesta ex art.5 come da modulo allegato n.1/A.

Tali convenzioni sono volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di necessità, proporzionalità e non eccedenza di cui agli articoli 3 e 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 54 D.Lgs. 196/2003).

Il presente regolamento, in conformità a quanto più volte ribadito dal Garante privacy, riconosce che la consultazione dei dati anagrafici e le ulteriori operazioni di trattamento effettuate dalle forze dell'ordine sono svolte non per conto o in nome del Comune, ma per lo svolgimento di distinte funzioni istituzionali; per tali operazioni, dunque, le autorità di pubblica sicurezza si configurano quali "titolari" del trattamento, essendo tenute a rispettare autonomamente e non come "responsabili esterni" gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.

In base al D.P.R. n. 223 del 30/05/1989, le forze dell'ordine hanno, però, l'obbligo di comunicare all'Ufficiale dell'anagrafe le generalità, il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e gli estremi dei documenti di riconoscimento del personale abilitato alla consultazione telematica.

Art. 8 – Accesso agli archivi da parte di altri soggetti pubblici

La richiesta di accesso da parte di altri soggetti pubblici agli archivi informatici del Comune di Fossacesia potrà essere accolta solo dopo aver accertato l'esistenza di una specifica norma di legge o di regolamento che giustifichi l'accesso, ovvero, in mancanza di tale norma, quando sia stata riscontrata la necessità della consultazione ai fini dello svolgimento di funzioni istituzionali, previa in tal caso comunicazione al Garante privacy.

Le modalità di accesso e di consultazione delle banche dati saranno dettagliatamente stabilite in una apposita convenzione, che verrà stipulata con il soggetto esterno ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento come da schema allegato n.2 e previa richiesta come da modulo allegato n.2/A, nella quale andranno specificate, in particolare, le informazioni per le quali sarà consentita la consultazione, le finalità di pubblica utilità perseguite, le disposizioni legislative o regolamentari che legittimano l'accesso, i limiti e gli obblighi previsti in capo al soggetto esterno, le caratteristiche tecniche della connessione e gli estremi identificativi delle singole persone fisiche autorizzate all'accesso.

L'attivazione del collegamento telematico dovrà essere effettuata in modo tale da escludere tassativamente qualsiasi interconnessione indifferenziata con le banche dati del soggetto esterno, consentendo la consultazione delle sole informazioni strettamente indispensabili al perseguimento delle legittime finalità istituzionali, ed assicurando inoltre che nessun dato venga impropriamente duplicato o trattenuto dall'Amministrazione richiedente.

Quest'ultima opererà non in nome o per conto del Comune di Fossacesia, bensì per lo svolgimento di distinte funzioni istituzionali; pertanto, andrà configurata quale autonomo Titolare del trattamento, e sarà di conseguenza obbligata a predisporre e rispettare autonomamente, e non come "responsabile esterno" del Comune di Fossacesia, tutti gli adempimenti di legge in materia di protezione dei dati personali.

CAPO IV – ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

Art. 9 – Accesso agli archivi informatici da parte di soggetti privati

Qualora un soggetto privato abbia la necessità di consultare per via telematica gli archivi informatici del Comune, bisognerà in primo luogo verificare l'esistenza di una specifica norma di legge o di regolamento che preveda e legittimi tale accesso.

Dovrà quindi essere stipulato un protocollo di intesa tra i soggetti coinvolti come da schema allegato n.3 e previa richiesta come da modulo allegato n.3/A, indicando puntualmente tutti gli elementi di cui al precedente art. 4 con particolare attenzione all'assunzione da parte del soggetto esterno dell'impegno a non rivelare od utilizzare notizie, informazioni e dati messi a disposizione dal Comune per finalità diverse da quelle stabilite nella convenzione medesima, e a non legittimare all'accesso diretto ulteriori utenti esterni presso altri organismi.

Il soggetto privato, che accede ai dati detenuti dal Comune per l'espletamento di servizi per conto dello stesso, andrà espressamente designato con atto formale di nomina quale responsabile esterno del trattamento, con l'elencazione analitica dei compiti affidati rispetto al trattamento dei dati e la dettagliata indicazione delle relative istruzioni operative (art. 29 D.Lgs. 196/2003).

Il Comune di Fossacesia si riserva di verificare tramite controlli periodici l'osservanza dei predetti compiti ed istruzioni, soprattutto in ordine alla sicurezza dei dati.

Andranno inoltre adottate idonee garanzie volte ad assicurare che nessuna persona fisica, operante presso il soggetto esterno, potrà trattare i dati personali comunicati dal Comune senza essere stata previamente designata quale incaricato del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con specifica individuazione del trattamento consentito e delle istruzioni a cui attenersi (art. 30 D.Lgs. 196/2003).

CAPO V – ACCESSO DA PARTE DI ALTRI UFFICI COMUNALI

Art. 10 – Accesso agli archivi informatici da parte di altri uffici comunali

L'accesso per via informatica alle banche dati dell'anagrafe e dello stato civile da parte di ogni altro ufficio comunale deve essere sempre improntato al rispetto di precise cautele e limiti, che impediscano di sconfinare in un'impropria consultazione di tutti i dati anagrafici da parte di altro personale comunale non facente parte dei servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale.

E' consentita soltanto una semplice consultazione filtrata, pertinente agli scopi perseguiti dall'ufficio collegato e ristretta ad una visione parziale delle generalità e dei dati anagrafici degli iscritti.

Soltanto per particolari esigenze dell'ufficio collegato, la visione può comprendere anche i dati relativi a cambi di famiglia anagrafica completi di decorrenza e composizione del nucleo, cambi d'abitazione completi di decorrenza ed indirizzo, immigrazione ed

emigrazione, iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero completa di ultimo indirizzo estero.

Agli altri uffici comunali, per l'espletamento dei rispettivi adempimenti di competenza, è consentita la consultazione in sola lettura della banca dati anagrafica e limitatamente alle informazioni sopra elencate, nel pieno rispetto delle disposizioni e dei principi sopra richiamati, previa specifica autorizzazione da rilasciarsi su apposita richiesta come da modulo allegato n.4 al presente Regolamento, che permetta all'Ufficiale d'anagrafe una valutazione corretta della qualifica soggettiva e dell'interesse perseguito per la legittimità dell'accesso.

L'Ufficiale d'anagrafe ed ogni altro Responsabile d'ufficio comunale interessato che sia autorizzato alla consultazione della banca dati anagrafica informatizzata, concordano che i dati anagrafici sono resi disponibili in considerazione delle esigenze dell'ufficio collegato ed in ragione dei principi sopra esposti, ossia di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui i dati sono raccolti e trattati.

Qualora innovazioni normative o organizzative rendano necessaria una revisione delle linee d'accesso al sistema informativo anagrafico, la stessa dovrà essere concordata con l'Ufficiale d'anagrafe.

Art. 11 – Limitazione della responsabilità

Il Comune di Fossacesia non è responsabile di interruzioni del servizio di consultazione delle banche dati informatizzate dovute a malfunzionamenti della rete web.

L'Ufficiale d'anagrafe è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti che possano derivare agli altri uffici comunali in conseguenza dell'uso dei dati attinti alla banca dati anagrafica, nonché per i danni derivanti da errori nell'elaborazione dei dati ovunque si verificano, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Gli uffici comunali collegati si assumono ogni responsabilità in ordine all'uso dei dati oggetto di consultazione sollevando, al riguardo, l'Ufficiale d'anagrafe da ogni responsabilità in ordine all'eventuale uso illegittimo degli stessi nonché a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati.

Art. 12– Obbligo alla riservatezza

Il trattamento dei dati anagrafici da parte degli altri uffici comunali deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e sempre in conformità alle prescrizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Ogni ufficio comunale si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento con la banca dati anagrafica, particolare riguardo alla tutela della riservatezza dei dati personali, e ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.

Ogni ufficio comunale garantisce altresì la sicurezza e l'integrità dei dati, delle informazioni, dei programmi e dei processi elaborativi, e quant'altro connesso al collegamento concesso.

Art. 13 – Misure di sicurezza interne all'Ente

Alla banca dati anagrafica potrà accedere esclusivamente il personale dipendente degli altri uffici comunali che sia stato appositamente autorizzato, ciascuno con proprio nome utente e password.

Le postazioni di lavoro collegate con la banca dati anagrafica dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la diretta responsabilità dei rispettivi incaricati del trattamento dei dati.

Vanno altresì adottate e verificate tutte le misure di protezione dei dati e degli elaboratori prescritte dal D.Lgs. 196/2003 e specificate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza predisposto dal Comune di Fossacesia, al quale si rimanda.

Sono in ogni caso vietate la cessione, la distribuzione, la duplicazione, la divulgazione ed anche la semplice comunicazione dei dati anagrafici ad altri soggetti.

CAPO VI – MODIFICHE

Art. 14 -Modifiche regolamentari

I contenuti del presente Regolamento dovranno essere prontamente modificati in caso di aggiornamento normativo che riguardi l'ordinamento e la gestione dell'anagrafe e dello stato civile, ovvero in materia di trattamento dei dati personali.

In particolare, saranno immediatamente recepiti gli eventuali atti normativi, gli atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali, nonché gli atti regolamentari generali del Consiglio Comunale.

CAPO VII -NORME FINALI

Art. 15 -Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 16 -Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio on line ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.